

Direzione Verde e Ambiente - Area Energia e Clima - Unità Impianti e Agenti Fisici

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : RIDUZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO.

VALIDITA': dal 15/10/2025 fino al 15/04/2026

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 4, del DPR 16/04/2013, n. 74 e il paragrafo 7 del documento allegato alla DGR n. XI/3502 del 05/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5, del citato DPR n. 74/2013 e il paragrafo 7, punto 13, del citato documento allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- la DGR n. XII/2634 del 24/06/2024 che rafforza le misure attuative del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del DL 13/06/2023, n. 69 (convertito, con modificazioni, in Legge 10/08/2023, n. 103) e della DGR n. XII/1754 del 15/01/2024;

Preso atto che, il territorio del Comune di Milano è inserito nella “Zona climatica E” dell’art. 4, del DPR n. 74/2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento pari a n. 14 ore giornaliere nel periodo temporale intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 aprile, ossia nell’anno di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Considerato che:

- il Comune di Milano è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e



della qualità dell'aria e ha approvato il Piano Aria e Clima con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 21/02/2022;

- il Comune di Milano in data 18/12/2008 ha aderito al “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia - Europa”, promosso dalla Commissione Europea, che ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre affrontare la povertà energetica come un'azione chiave per garantire una giusta transizione;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Considerato altresì che:

- a partire dal mese di ottobre, come verificatosi nelle precedenti stagioni autunnali e invernali, si iniziano a registrare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;
- durante le precedenti stagioni termiche, anni: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; sono state attivate più volte le misure emergenziali di cui alla DGR n. XI/3606 del 28/09/2020, e come da successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto che, un'adeguata diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti, in linea con quanto previsto dall'Accordo del Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

Ritenuto pertanto che, le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5, del DPR n. 74/2013 e al paragrafo 7, punto 13, del documento allegato alla DGR n. XI/3502 del 05/08/2020;

Visti, altresì:

- gli artt. 31 e 34, della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132, del DPR n. 380/2001;
- il D.lgs. 10/06/2020, n. 48, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/05/2018, che modifica la direttiva 2010/31/EU sulla prestazione energetica e la direttiva 2012/27/EU sull'efficienza energetica";
- il paragrafo 7 del documento “Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020” allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020;
- l'art. 44, dello Statuto del Comune di Milano;

ORDINA

dal 15 ottobre 2025 al 15 aprile 2026

per tutti gli impianti termici, così come definiti dal D.lgs. n. 48/2020, presenti sul territorio comunale le seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di n. 13 ore giornaliere nell'intervallo compreso tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR XI/3502 del 05/08/2020 nell'allegato documento “Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020”, al paragrafo 7, comma 1, lettera b), ossia da 20°C a 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione degli istituti scolastici classificati “nido d'infanzia” e “scuola dell'infanzia”, nonché di



quelli indicati nella medesima DGR al punto 7, comma 1, lettera a), ossia, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al paragrafo 7, punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020 e agli impianti termici a servizio di istituti scolastici classificati “nido d’infanzia” e “scuola dell’infanzia”.

Inoltre, si ricorda e ribadisce che, al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore).

E, altresì,

ORDINA,

ai competenti organi di vigilanza, di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it) ove verranno riassunte a favore della cittadinanza le misure vigenti.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. della Lombardia entro n. 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro n. 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente

